

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 8173/1.5.2

A lista d'inoltro

Circolare n. 8/EL

Udine, 13 marzo 2013

TRASMESSA VIA PEC

oggetto: Elezioni regionali e amministrative 2013. Regime delle spese

PREMESSA

Le elezioni regionali ed amministrative dei prossimi 21 e 22 aprile 2013, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Sindaco di Udine il 5 e 6 maggio 2013, comportano una complessa attività procedimentale curata, in parte, dalle Amministrazioni comunali e, in parte, direttamente dall'Amministrazione regionale, con conseguenti oneri a carico delle diverse amministrazioni coinvolte.

In particolare in materia di elezioni regionali, l'articolo 61 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, ai commi 1 e 3, prevede che:

"1 Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.

2. omissis

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64."

Per quanto riguarda le elezioni provinciali e comunali, l'articolo 6 bis della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 11, della legge regionale 9 marzo 2012, n.3) prevede che:

"1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali e comunali, fatta eccezione per quelle indicate nel comma 2, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono."

Ne consegue che **l'Amministrazione regionale**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 62 della legge regionale 28/2007 per quanto riguarda le elezioni regionali e dell'articolo 6 bis, comma 2, della legge regionale 9/2001 per quanto riguarda le elezioni provinciali e comunali, **sostiene direttamente le spese per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:**

- a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
- b) stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale delle elezioni regionali;
- c) stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni provinciali;

- d) stampa delle schede di votazione;
- e) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti;
- f) stampa di tutte le pubblicazioni e manifesti a carattere informativo sul procedimento elettorale;
- g) stampa delle pubblicazioni relative ai risultati della votazione;
- h) trasporto del materiale elettorale ai Comuni;
- i) spedizioni derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, spedizioni delle tessere elettorali e ogni altra spedizione concernente le elezioni.

L'Amministrazione regionale rimborsa, inoltre, ai Comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni comunali.

Infine, come già comunicato con nota prot. n. 410 del 8 gennaio 2013, a richiesta dei Comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti elettorali sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale.

SPESE POSTALI

Come anticipato, **le spese postali fanno carico all'Amministrazione regionale.**

Pertanto, per quanto riguarda le spese per la spedizione di tutti i plichi contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, per la spedizione delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal comune, le spese occorrenti per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, nonché le spese telegrafiche, l'Amministrazione regionale ha perfezionato con le Poste Italiane S.p.A. un accordo concernente l'accettazione a credito da parte degli Uffici postali della relativa corrispondenza.

Le opportune istruzioni sul punto sono già state fornite con nota prot. n. 7059 del 4 marzo 2013.

ONORARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE (PRIMO TURNO)

L'articolo 63 della legge regionale 28/2007 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.

La liquidazione e il pagamento di tali compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. **A tal fine i Comuni dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'importo della spesa anticipata.**

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali e/o comunali, gli oneri relativi ai compensi da riconoscere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli Enti interessati al voto e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. La quota di competenza dell'Amministrazione provinciale di Udine è rimborsata ai Comuni direttamente dall'amministrazione stessa.

In attuazione della sopraccitata norma di legge, la Giunta regionale, con deliberazione n. 322 del 6 marzo 2013, ha stabilito gli importi degli onorari nei termini seguenti:

1) Importi degli onorari per i componenti dei seggi ordinari

Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stati determinati rispettivamente in € 150,00, quale onorario fisso forfetario, per il Presidente ed € 120,00,

quale onorario fisso forfetario, per ciascuno degli scrutatori e per il segretario. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima gli onorari sono maggiorati rispettivamente di € 37,00 ed € 25,00.

Pertanto, in relazione al numero di consultazioni, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

- in caso di **sole elezioni regionali**
 - a) presidente € 150,00;
 - b) scrutatori e segretario € 120,00;
- in caso di abbinamento delle elezioni regionali con le sole elezioni provinciali o sole elezioni comunali (**due consultazioni**):
 - a) presidente € 187,00
 - b) scrutatori e segretario € 145,00;
- in caso di abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali e comunali (**tre consultazioni**)
 - a) presidente € 224,00
 - b) scrutatori e segretario € 170,00.

2) Importi degli onorari per i componenti dei seggi speciali

Al Presidente e ai componenti dei seggi speciali (trattasi dei seggi costituito per la raccolta del voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e nei luoghi di detenzione) spetteranno, rispettivamente, quale che sia il numero di consultazioni, quale onorario fisso forfetario:

- a) presidente € 90,00;
- b) scrutatori e segretario € 61,00.

Ciascun seggio speciale comporterà, pertanto, una spesa fissa pari a euro:

- $90,00 + 122,00 (61,00 \times 2) = € 212,00.$

3) Criteri di riparto degli onorari in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali e/o comunali

Le spese relative agli onorari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione saranno suddivise nel modo che segue:

- in caso di abbinamento della elezione regionali con le sole elezioni provinciali: metà a carico della Regione e metà a carico della Provincia che, come detto sopra, rimborserà ai comuni la quota di sua competenza;
- in caso di abbinamento della elezione regionali con le sole elezioni comunali: metà a carico della Regione e metà a carico del Comune;
- in caso di abbinamento della elezione regionali con le elezioni provinciali e comunali: un terzo a carico della Regione, un terzo a carico della Provincia che, come detto sopra, rimborserà ai comuni la quota di sua competenza, e un terzo a carico del Comune.

LAVORO STRAORDINARIO E ALTRE SPESE CONSEGUENTI AGLI ADEMPIMENTI COMUNI – ASSAGNAZIONE FORFETARIA (PRIMO TURNO)

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8. Tale norma, riferita al personale stabilmente addetto agli uffici interessati nonché a quello assegnato a supporto provvisorio, fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 50 ore mensili pro capite e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili. Tale previsione è applicabile al

periodo intercorrente tra la “data di convocazione” dei comizi elettorali ed il trentesimo giorno successivo a quello della consultazione. La data di convocazione comizi coincide con la data di pubblicazione, a cura del Sindaco, del relativo manifesto, che ha luogo il 45° giorno antecedente l’elezione, e pertanto il 7 marzo 2013. Si ricorda che, in caso di ballottaggio, il trentesimo giorno successivo alla consultazione tiene conto anche del secondo turno di votazione ed è, in tal caso, spostato al 4 giugno, anziché al 21 maggio 2013.

Le spese per il lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni (ad esempio allestimento e di disallestimento dei seggi e dei tabelloni per la propaganda elettorale) rientrano nella disciplina dell’articolo 64 della legge regionale 28/2007, per quanto riguarda il primo turno di votazione.

Infatti, **l’Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per tali spese, eroga, senza necessità di alcun rendiconto da parte dei comuni, un’assegnazione fissa forfetaria posticipata** di importo pari a:

- a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
- b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
- c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

Per i Comuni della Provincia di Udine, l’assegnazione forfetaria descritta è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all’unità superiore, a copertura delle spese anticipate dagli stessi per gli adempimenti legati al primo turno delle elezioni provinciali.

L’Amministrazione provinciale di Udine rimborserà ai comuni, senza necessità di rendiconto, la quota di sua competenza.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e/o provinciali con le elezioni comunali, **l’assegnazione forfetaria descritta viene invece proporzionalmente ridotta.** Tale riduzione sarà operata, pertanto, in ragione della metà in caso di abbinamento delle sole elezioni regionali e comunali, di un terzo nel caso di abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali.

ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E DELL’UFFICIO CENTRALE (ELEZIONI COMUNALI)

L’articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70 determina la misura dell’onorario spettante ai componenti (e relativi segretari) dell’Adunanza dei presidenti di seggio e degli Uffici centrali, secondo quanto di seguito meglio specificato.

Tali spese sono poste a carico delle Amministrazioni comunali, concernendo uffici elettorali coinvolti nel procedimento per l’elezione dei consigli comunali. Nel dettaglio:

- a) ai componenti, ivi incluso il Presidente, e al segretario dell’Adunanza dei presidenti, di cui all’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, è corrisposto un onorario giornaliero di € 41,32 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori;
- b) ai componenti e al segretario dell’ufficio centrale, di cui all’articolo 71 del d.P.R. 570/1960 che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, procede alla proclamazione degli eletti, è corrisposto un onorario giornaliero di € 41,32 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori;
- c) per i soli presidenti dell’ufficio centrale, spetta un onorario giornaliero di € 61,98.

ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI E DEGLI UFFICI ELETTORALI CENTRALI (ELEZIONI PROVINCIALI)

L'articolo 3 della legge 70/1980 stabilisce la misura dei compensi dovuti ai componenti e ai segretari degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Tali spese sono a carico dell'Amministrazione provinciale di Udine, concernendo uffici elettorali coinvolti nel procedimento per l'elezione dei relativi organi. Nel dettaglio:

- a) ai componenti e ai segretari è corrisposto un onorario giornaliero di € 41,32 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori;
- b) ai presidenti è corrisposto un onorario giornaliero di € 61,98, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi.

SPESE CONSEGUENTI AL TURNO DI BALLOTTAGGIO

Nel caso in cui si dovesse ricorrere ad un secondo turno di votazione per l'elezione del Presidente della Provincia di Udine o del Sindaco di Udine, andrà corrisposto l'onorario previsto per una consultazione dell'articolo 1 della legge 70/1980. Pertanto:

- a) Presidente € 150,00;
- b) scrutatori e segretario € 120,00.

Qualora il ballottaggio riguardasse sia l'elezione del Presidente della Provincia che del Sindaco, il Comune di Udine dovrà corrispondere l'onorario previsto per due consultazioni, ovvero:

- a) Presidente € 187,00;
- b) scrutatori e segretario € 145,00.

In tal caso le spese andranno divise a metà tra i due Enti interessati.

Per i rimanenti comuni interessati al ballottaggio per le elezioni provinciali, i costi dei relativi onorari faranno integralmente carico alla Provincia, così come fanno carico alla Provincia le altre spese derivanti dal turno di ballottaggio (lavoro straordinario ed altre spese).

RENDICONTAZIONE PER IL SECONDO TURNO DI VOTAZIONE

Come anticipato, la **legge regionale 28/2007 non prevede alcun obbligo di rendicontazione da parte dei comuni per quanto riguarda il primo turno di elezioni**. Le spese relative agli onorari degli uffici di sezione verranno rimborsate dall'Amministrazione regionale, e per la sua quota dall'Amministrazione provinciale di Udine, entro tre mesi dalla data delle elezioni. A tal fine i Comuni devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'importo della spesa anticipata.

L'assegnazione forfetaria a copertura delle altre spese relative al primo turno di votazione, sarà anch'essa liquidata successivamente alle elezioni, nei tempi necessari per provvedere a tale adempimento.

Diversa è invece la disciplina applicabile all'eventuale turno di ballottaggio.

I Comuni della Provincia di Udine, in caso di svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Presidente della Provincia, dovranno rendicontare entro tre mesi dalla data delle consultazioni, le spese facenti carico alla Provincia, ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Per il rendiconto, si fa riferimento sia alle spese per gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione, sia a tutte le altre spese sostenute dai comuni. La Provincia, verificate ed ammesse le spese, procederà alla liquidazione delle stesse.

Per il solo Comune di Udine, si ricorda che nell'ipotesi in cui il turno di ballottaggio dovesse riguardare anche l'elezione diretta del Sindaco, le spese del secondo turno di votazione faranno per metà carico alla Provincia di Udine e per metà carico al Comune.

Con riferimento alle sole elezioni provinciali, si ricorda anche che le spese sostenute dai comuni per la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per le predette elezioni, andranno rendicontate alla Provincia di Udine in quanto tale costo è a carico della stessa Amministrazione. In ipotesi di ballottaggio, si ritiene possibile, a fini di semplificazione, inserire tale voce di spesa nel rendiconto che sarà inoltrato alla Provincia per le spese inerenti il turno di ballottaggio.

Si ricorda infine che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 *"gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali."* Tale disposizione è stata estesa ai compensi previsti per le elezioni regionali dall'articolo 63, comma 5, della legge regionale 28/2007.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari dei Comuni della Regione
Presidente della Provincia di Udine;